REGOLAMENTO (CE) N. 1341/95 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3266/94 che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1995

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare gli articoli 12 e 13, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3266/94 della Commissione (5), ha fissato i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1995;

considerando che a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri nell'elenco delle specie ammissibili ai meccanismi d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati è stato aggiunto il gamberetto boreale;

considerando che l'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che per i prodotti elencati nell'allegato I, punti A e D del suddetto regolamento il prezzo di riferimento è uguale al prezzo di ritiro, fissato conformemente all'articolo 11, paragrafo 1 del suddetto regolamento;

considerando che i prezzi di ritiro comunitari per la campagna di pesca 1995 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1339/95 della Commissione (6);

considerando che occorre quindi modificare con effetto immediato il regolamento (CE) n. 3266/94;

considerando che i fatti generatori dei tassi di conversione da applicare per il calcolo di taluni importi che risultano dai meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 3516/93 (7); che per il periodo 1-31 gennaio 1995 al tasso di conversione agricolo in oggetto si applica l'indice di correzione 1,207509; che i prezzi di riferimento relativi a detto periodo devono essere fissati in conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 3266/94 è modificato e completato come segue:

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di riferimento (ecu/t)			
		Eviscerato, con testa (1)		Pesci interi (1)	
		Extra A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
« Aringhe della specie *Clupea harengus*:					
— dal 1° gennaio al 31 gennaio 1995	1	0	0	175	175
	2	0	0	165	165
	3	0	0	103	103
— dal 1° febbraio al 31 dicembre 1995	1	0	0	211,3	211,3
	2	0	0	199,2	199,2
	3	0	0	124,4	124,4

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 30. 1. 1995, pag. 1.
(5) GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 32.
(6) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 10.

Specie	Dimensioni (1)	Cotto in acqua		Fresco o refrigerato	
		A (1)	B (1)	A (1)	B (1)
Gamberetti boreali della specie *Pandalus borealis*					
— dal 1° al 31 gennaio 1995	1	3 928	3 466	945	756
	2	1 386	1 386	—	—
— dal 1° febbraio al 31 dicembre 1995	1	4 743	4 185	1 141	912,9
	2	1 674	1 674	—	— »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione